

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 87/2012 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva cletodim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Con la direttiva 2011/21/UE della Commissione⁽²⁾ il cletodim è stato iscritto quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ai fini del suo utilizzo come erbicida sulle barbabietole da zucchero. Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate⁽³⁾.
- (2) Il 14 febbraio 2011 Arysta LifeScience, su richiesta della quale il cletodim è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, ha presentato una domanda di modifica delle condizioni di iscrizione del cletodim per consentire l'impiego come erbicida su colture diverse dalla barbabietola da zucchero. La domanda, che era corredata di informazioni complementari, è stata presentata ai Paesi Bassi, designati Stato membro relatore con il regolamento (CE) n. 1490/2002⁽⁴⁾.
- (3) I Paesi Bassi hanno valutato le informazioni complementari fornite dal richiedente e hanno redatto un addendum al progetto di relazione di valutazione. Hanno presentato tale addendum alla Commissione il 28 marzo 2011 e lo hanno trasmesso agli altri Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») con l'invito a formulare osservazioni che essi hanno poi provveduto a inviare alla Commissione.
- (4) L'Autorità ha organizzato una consultazione di esperti sull'addendum al progetto di relazione di valutazione. Il

15 ottobre 2011 l'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha rese pubbliche. Sulla base delle osservazioni del richiedente essa ha modificato le proprie conclusioni. Ha trasmesso le conclusioni modificate al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha rese pubbliche il 18 novembre 2011⁽⁵⁾.

- (5) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla «relazione di esame» sul cletodim conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il notificante ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (6) L'addendum al progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 9 dicembre 2011 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul cletodim.
- (7) Dai vari esami effettuati è emerso che possono essere soppresse le restrizioni che limitano alla barbabietola l'impiego dei prodotti fitosanitari costituiti da o contenenti cletodim.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.


⁽⁵⁾ Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cletodim (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva cletodim). EFSA Journal 2011; 9(10):2417. [99pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2417. Disponibile online sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.



*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

—



ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 329 relativa alla sostanza attiva cletodim è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«329	Cletodim N. CAS 99129-21-2 N. CIPAC 508	(5RS)-2-((1EZ)-1-((2E)-3-cloro-allil-ossimino)propil)-5-((2RS)-2-(etilio)propil)-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one	≥ 930 g/kg Impurezze: toluene max. 4 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	<p>PARTE A</p> <p>Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 dicembre 2011.</p> <p>In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di conferma, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo, — la definizione di residuo per la valutazione del rischio. <p>Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»</p>

